

Pubblicato il 22/11/2022

N. 00226/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01359/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2022, proposto da
Maria Elisabetta Crigna, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Natale,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale
Catanzaro, domiciliataria *ex lege* in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Lara Marchese, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 17 luglio 2022, n.
30513, con cui è stata pubblicata la graduatoria del concorso scuola decreto
dirigenziale n. 499 del 2020 (come modificato e integrato dal decreto
dirigenziale n. 23 del 2022) per la classe di concorso AC24 (spagnolo) per la
regione Calabria;

della graduatoria per la classe di concorso AC24 (spagnolo) per la Regione Calabria pubblicata con il medesimo decreto ed il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'applicazione della riserva posto o, in subordine, della precedenza, in quanto soggetto disabile con invalidità pari o superiore al 80%; l'annullamento di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali; previa sospensiva degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria o delle allegate graduatorie;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente decisione e

dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Entro lo stesso predetto termine perentorio il ricorrente dovrà comunque effettuare almeno due notifiche ad altrettanti controinteressati mediante le modalità ordinarie di legge con deposito della prova di detto adempimento entro i successivi quindici giorni.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione e ordina comunque l'effettuazione di almeno due notifiche individuali ad altrettanti controinteressati negli ordinari modi di legge.

Resta impregiudicata ogni questione in rito ed in merito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 22 novembre 2022.

**Il Presidente
Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO